

**Spett.le**

**MIUR**

**Direzione Generale per la comunicazione**

**A mezzo mail [richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it)**

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, SEZIONE LAVORO, CON VERBALE DEL 24.09.2019 NELLA CAUSA RECANTE R.G. N. 580/2019**

I sottoscritti Avv. Giuseppe Cundari e Avv. Marco Ippolito Matano con il presente atto di ottempera all'ordinanza in oggetto del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti interessati, autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'ordinanza stessa:

**1- Autorità competente:** Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, RG. N. 580/2019, prossima udienza 17/12/2019;

**2- Ricorrente:** Di Lorenzo Maria Rosaria

**Amministrazione intimata resistente:**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato

**3. Conclusioni e sunto dei motivi del ricorso:**

**1)** Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità ex art. 1418 c.c. della disposizione di cui all'art. 13 del CCNI per la mobilità 2019/20 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 203 del 8 marzo 2019, nella parte in cui stabiliscono che la precedenza di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della L. 104/92 debba essere riconosciuta soltanto nella mobilità provinciale, ma non in quella interprovinciale e, per l'effetto; **2)** Annullarli e/o disapplicarli; **3)** Accertare e dichiarare conseguentemente il diritto di precedenza ex art. 33, commi 3 e 5, legge 104/92 della ricorrente ai fini della procedura della mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20 e, pertanto, **4)** Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso il Distretto 013 di Caserta, ovvero in uno delle ulteriori sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/92; **5)** Accertare e dichiarare, altresì, previa

disapplicazione della disposizione di cui al riportato art. 8 del CCNI della mobilità sottoscritto in data 6/3/2019, che, in sua sostituzione, vada applicata la previsione di cui all'art. 470 del DLGS 297/94 e, per l'effetto, **6)** Accertare e dichiarare che, in via prioritaria, tutti i posti disponibili devono essere destinati alla mobilità provinciale ed interprovinciale e, solo all'esito, alle immissioni in ruolo; **7)** Ordinare, conseguentemente, alle Amministrazioni convenute la riedizione della procedura di mobilità, anche eventualmente limitatamente alla sola posizione della ricorrente, utilizzando tutti i posti disponibili e non, come accaduto, il 50% degli stessi e, all'esito, **8)** Ordinare alle amministrazioni resistenti di trasferire la ricorrente presso il Distretto 013 di Caserta, ovvero in uno delle ulteriori sedi indicate in domanda, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33 commi 3 e 5 L. 104/92; **9)** Accertare e dichiarare, infine, l'illegittimità dell'art. 13 CCNI per la mobilità 2019/2020, nella parte in cui prevede una differenziazione della priorità rispetto alle condizioni di cui all'art. 21 ed all'art. 33 L. 104/1992, anziché considerare tali criteri di precedenza in concorso tra loro e, per l'effetto, **10)** Annullarlo e disapplicarlo; **11)** Accertare e dichiarare, conseguentemente, che, in caso di corretta attribuzione dell'ordine delle precedenze, la ricorrente avrebbe avuto diritto a collocarsi nella graduatoria dei trasferimenti interprovinciali con punti 32+3+6 e con la precedenza di cui all'art. 33 L. 104/1992 in posizione utile ad ottenere il trasferimento richiesto; **12)** Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal Ministero e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura di mobilità, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto della precedenza di cui all'art. 33, L. 104/92, del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata.

Con il ricorso in questione, la ricorrente ha impugnato la disposizione di cui all'art. 13 del CCNI per la mobilità 2019/20 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 203 del 8 marzo 2019, nella parte in cui stabiliscono che la precedenza di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della L. 104/92 debba essere riconosciuta soltanto nella mobilità provinciale, ma non in quella interprovinciale e, per l'effetto, ha chiesto di Annullarli e/o disapplicarli, con conseguente accertamento del proprio diritto di precedenza ex art. 33, commi 3 e 5, legge 104/92 della ricorrente ai fini della procedura della mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019/20.

A sostegno della propria domanda deduceva l'illegittimità dei provvedimenti sopra indicati per contrasto con la stessa L. 104/92, quale norma posta a tutela di valori costituzionalmente riconosciuti al disabile ed al soggetto che lo assiste.

**4.** I controinteressati sono i sigg. Della Volpe Giuseppina, Marra Simona e Scarano Lucia, nonché tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie riferite alla ricorrente.

**5.** Il testo integrale del ricorso introduttivo e del verbale di udienza del 24.09.2019 e l'elenco nominativo dei controinteressati sono allegati.

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal Tribunale di Reggio Emilia, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo, del verbale di udienza che dispone la notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia;

b.- che non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, ricorso introduttivo, del verbale di udienza che dispone la notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati;

c.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, ricorso introduttivo, del verbale di udienza che dispone la notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati

d.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati ricorso introduttivo, del verbale di udienza che dispone la notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

Si allega al presente avviso con file separati:

1) ricorso principale

2) Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 24.09.2019

3) Elenco nominativo controinteressati

Caserta lì 16.10.2019

**Avv. Giuseppe Cundari**

**Avv. Marco Ippolito Matano**